

DECISIONE (UE) 2016/2068 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2013****relativa all'aiuto di Stato SA.35611 (13/C) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo PSA Peugeot Citroën SA***[notificata con il numero C(2013) 4971]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 5 novembre 2012, la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di un'impresa che desidera mantenere l'anonimato (di seguito il «denunciante anonimo»).
- (2) Con decisione dell'11 febbraio 2013 (di seguito la «decisione di salvataggio»), la Commissione ha temporaneamente autorizzato, per motivi di stabilità finanziaria, la garanzia da parte della Francia di emissioni obbligatorie di Banque PSA Finance S.A. (di seguito «BPF») per un importo nominale di 1,2 miliardi di EUR. In tale contesto, le autorità francesi si sono impegnate a presentare un piano di ristrutturazione del gruppo PSA Peugeot Citroën S.A. (di seguito «PSA», il «gruppo» oppure il «gruppo PSA») e un piano di redditività di BPF nei 6 mesi successivi alla decisione di salvataggio.
- (3) Con lettera del 12 marzo 2013, la Francia ha notificato alla Commissione un aiuto alla ristrutturazione in favore del gruppo PSA.
- (4) Con lettera del 2 maggio 2013, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE») riguardo a tale aiuto.

⁽¹⁾ GU C 275 del 16.11.2007, pag. 18.

